

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

DATA 28 02 23	№. PROT. 3	38 2023
INDICE CLASSIFI Funzione: Audura Macroattivita': Corol	CAZIONE	
Attività:		
Fascicolo: Cuspos bus Sottofascicolo:	en Copo	,
Dreteril		
N° ALLEGATI	N° RIF.	
RESP. IMM. DATI		
RESP. PROC. AMM.		
NOME FILE		

Al Sig. sindaco di Palermo Al Sig. sindaco di Agrigento Al Sig. sindaco di Trapani

Alla Questura di <u>Palermo</u> Alla Questura di <u>Agrigento</u> Alla Questura di <u>Trapani</u>

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di <u>Palermo</u> Al Comando Provinciale dei Carabinieri di <u>Agrigent</u>o Al Comando Provinciale dei Carabinieri di <u>Trapani</u>

Al comando Provinciale Guardia di Finanza di <u>Palermo</u> Al comando Provinciale Guardia di Finanza di <u>Agrigento</u> Al comando Provinciale Guardia di Finanza di <u>Trapani</u>

Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di <u>Palermo</u>
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale <u>Agrigento</u>
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di <u>Trapani</u>
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di <u>Marsala</u>
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di <u>Sciacca</u>
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Termini Imerese

Ai responsabili del servizio sociale di Palermo Ai responsabili del servizio sociale di Agrigento Ai responsabili del servizio sociale di Trapani

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. <u>Sede</u>



Ai Sostituti Procuratori <u>Sede</u> e p.c. A S.E. il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – <u>Palermo</u>

> Al Presidente del Tribunale per i Minorenni Sede

Oggetto: Direttive in tema di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il quadro normativo

Il D.lgs.149/2022, in attuazione della legge 26.11.2021 n. 206, ha riformato il processo civile. L'entrata in vigore della riforma tuttavia è stata anticipata per gradi, sicché alcune disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2022 altre, oggetto d'interesse delle presenti linee guida, entreranno in vigore il 28 febbraio 2023.

In particolare, dal 28 febbraio 2023, entrerà in vigore il rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.

Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Quelle che riguardano, in particolare, questo ufficio giudiziario mantengono fermo e, anzi, rafforzano l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela del minore, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile.

Detta infatti l'art. 473 bis.3 c.p.c.: "Poteri del pubblico ministero- Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali."

E' questa, indubbiamente, una disposizione che va raccordata, per un verso, con i ben definiti poteri derivanti al pubblico ministero dall'innovato art. 403 c.c.; per l'altro, con i procedimenti "de potestate" che, a far tempo dal 1 marzo 2023 si svolgeranno non più secondo il procedimento già delineato dall'art. 336 del codice civile che, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 definisce ormai solo la legittimazione ad agire, ampliandola al curatore speciale del minore se già nominato, bensì secondo il rito disciplinato dal Capo II del titolo IV bis, cioè dagli articoli 473 bis. 11 e ss c.p.c. che prevedono, con 1' attuazione del principio del pieno contraddittorio, il rispetto di termini posti a pena di decadenza (invero non operanti nel caso di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili quali quelli relativi all'integrità psicofisica, alla salute, alla vita del minore), l'estinzione del processo in caso di mancata comparizione dell'attore o di rinuncia "... salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero".

Il disposto di cui all'art. 473 bis.3 c.p.c. disciplina il saldo e costante rapporto, oltre che tra pubblici ministeri appartenenti ad uffici giudiziari diversi, anche tra pubblico ministero e pubblica autorità (considerando tale non solo il personale appartenente alle forze di polizia, ma anche quello dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari). Un rapporto continuativo basato sulla reciproca



collaborazione, fermo restando il rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze.

Si ritiene pertanto di dover fornire alcuni chiarimenti ai responsabili della polizia giudiziaria, nonché ai responsabili dei servizi sociali o sanitari per rendere sempre più fluida e funzionale l'interazione con questa Procura.

Polizia Giudiziaria

La polizia giudiziaria è invitata, a fronte di notizie di reato relative a maltrattamenti contro familiari e conviventi che possano direttamente o indirettamente coinvolgere minorenni, con particolare riferimento a violenza fisica, sessuale, psicologica, assistita nonché alle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, a trasmettere immediatamente copia delle stesse a questa Procura della Repubblica, corredate dalle copie di eventuali verbali di precedenti interventi presso il medesimo nucleo familiare dovuti a situazioni di accertata conflittualità unitamente a ogni notizia utile a definire la personalità e la condotta delle persone maggiorenni conviventi.

Qualora sia necessario l'allontanamento del minore dal nucleo familiare ed al fine di consentire un compiuto ricorso da parte del pubblico ministero, si prega di indicare anche generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lo stesso rapporti significativi.

La polizia giudiziaria trasmetterà inoltre alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo ogni segnalazione relativa a condotte del minore che, a prescindere dalla commissione di un fatto reato, possano essere indicative della sua propensione a commettere atti devianti (abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, condotta aggressiva tenuta in ambito familiare o nel gruppo dei pari- anche qualora non sia stata sporta querela- impropria o eccessiva utilizzazione delle nuove tecnologie).

Si raccomanda, in particolare, di segnalare, sempre e comunque, i minorenni che, sulla base dei controlli effettuati sulla pubblica via, si accompagnano a soggetti pregiudicati per gravi reati o inseriti in organizzazioni criminali.

Si richiama altresì l'attenzione sulla necessità di dare immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in ogni caso di accertamento di attività di prostituzione da parte di un infradiciottenne.

Servizi sociali

I servizi sociali, nell'ambito delle loro competenze, dovranno sostenere i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Pertanto, nei casi di "disagio del minore" non riconducibili alle competenze dell'autorità giudiziaria minorile, dovranno attuare gli interventi di loro competenza, con obbligo di relazionare al PM circa i provvedimenti adottati, la presa in carico, l'attivazione del S.E.D., l'assistenza domiciliare, il semiconvitto ecc..

I servizi sociali, inoltre, continueranno a relazionarsi con la Procura per i minorenni stilando le relazioni che saranno oggetto di attenta valutazione da parte di questo ufficio giudiziario.

I Servizi dovranno altresì, in ogni caso, indicare, nella prima relazione le generalità complete dei genitori e del minore corredate dai relativi codici fiscali nonché la residenza o il domicilio o la dimora, specificando anche quelli del tutore, del curatore speciale, se già nominati e dell'eventuale affidatario del minore. Provvederanno altresì ad indicare, ove possibile, il codice fiscale del rappresentante della comunità nella quale quest'ultimo sia stato eventualmente collocato.

A

Al fine di consentire un compiuto ricorso da parte del pubblico ministero, allorquando dovrà essere richiesto l'allontanamento del minore, indicheranno anche generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lo stesso rapporti significativi.

I servizi sociali avranno altresì cura di indicare sempre nella relazione se sussista o meno la pendenza, allo stato, di un giudizio di separazione tra i genitori o di cessazione degli effetti civili del matrimonio/cessazione di convivenza allegando possibilmente, nell'affermativa, documentazione attinente alla pendenza di tali cause.

Le relazioni sociali inviate autonomamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o dalla stessa richieste saranno redatte secondo il criterio base indicato dal Legislatore, al fine di consentire, nell'ambito del procedimento di cui al Titolo IV bis, un'oggettiva e piena conoscenza alle parti della situazione del minore e del suo nucleo familiare.

Si richiede pertanto, mutuando anche nella fase antecedente al ricorso del pubblico ministero le indicazioni di cui al comma secondo dell'articolo 473 bis. 27 c.p.c, di tenere sempre ben distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e le eventuali valutazioni dell'estensore che "... Ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione ".

In particolare, il servizio sociale territoriale, individuato in base al criterio di residenza dei minori e genitori, dovrà fornire alla Procura per i Minorenni le seguenti informazioni:

- 1) riferire se il nucleo familiare sia già noto o in carico al servizio stesso (o ad altri servizi), ovvero sconosciuto;
- 2) riferire <u>sinteticamente</u> le condizioni di vita del minore e del nucleo familiare (anche a seguito di informazioni acquisite da altri servizi sociali, assistenziali o sanitari, o da agenzie educative (scuola), pediatra..., con espressa evidenziazione di sospetto pregiudizio derivante da condotte genitoriali, ovvero di situazione di disagio/malessere del minore derivante da altre cause;
- 3) riferire se appaia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, anche di natura specialistica;
- 4) riferire se si reputi necessaria l'attuazione di interventi a tutela dei minori e se tali interventi siano stati proposti ai genitori, specificando, in particolare, se i genitori si siano mostrati collaborativi con le proposte d'intervento oppure se siano necessari interventi prescrittivi da parte del Tribunale per i minorenni per attuarle;
- 5) indicare le generalità complete dei genitori e del minore, corredate dai relativi codici fiscali, residenza o domicilio;
- 6) indicare i dati del tutore o del curatore speciale, se già nominati, e dell'eventuale affidatario del minore;
- 7) indicare i dati completi del legale rappresentante della comunità nella quale il minore sia stato eventualmente collocato;
- 8) nei casi in cui si richiede l'allontanamento del minore dai genitori, indicare generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore:
- 9) indicare se sussista o meno pendenza, allo stato, di un giudizio tra i genitori avanti il Tribunale ordinario, allegando possibilmente, in caso affermativo, documentazione attinente alla pendenza di tali cause, ovvero i provvedimenti relativi a pregressi procedimenti esauriti;

10) riferire ogni altra informazione utile.

Le suddette informazioni dovranno essere fornite in tempi rapidi, incompatibili con le

tempistiche delle classiche indagini psicosociali come avvenuto finora (con risposte che giungevano a distanza di molti mesi, se non di anni).

Tale esigenza appare ancor più pregnante nei casi di sospetta violenza domestica.

L'ufficio di Procura, ove non ritenga di proporre ricorso al TM e si determini per l'archiviazione della procedura, ne darà comunicazione al servizio sociale segnalante: in tal caso potrà anche fornire eventuale indicazione di un indirizzo operativo da parte degli operatori sociali circa le attività di sostegno educativo da attivare a favore del minore, dopo aver acquisito il consenso espresso dei genitori.

Si rammenta che, in assenza di espresse previsioni normative, <u>non è consentito alcun atto di indagine in ambito civile che comporti spese per l'erario</u> (particolarmente nomina di consulenti o ausiliari).

<u>Si pregano i sindaci in intestazione di trasmettere le presenti direttive anche a tutti i sindaci dei comuni delle rispettive province.</u>

Si ringrazia per la preziosa collaborazione

Claudia Caramanna